

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE

(ai sensi del D.M. n. 142 del 25 marzo 1998)

TRA

UNIGREGORIO VII SRL, (Ente Gestore della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici GREGORIO VII, istituita con Decreto MIUR del 31/07/2003), di seguito denominata **soggetto promotore**, con sede legale in VIA P. S. MANCINI, 2 - 00196 ROMA, Codice Fiscale/Partita I.V.A n. 04763350164, rappresentata da William Di Marco, in qualità di Rappresentante Legale, nato il 30/11/1977, a Busto Arsizio, cap 21052, Provincia di Varese,

E

FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO, di seguito denominato **soggetto ospitante**, con sede legale in Via Vitorchiano, 113 – 00189 ROMA, Codice fiscale n. 97015820588 e Partita IVA n. 04257001000, rappresentata dall'Avv. Gabriele Vescio, in qualità di Rappresentante Legale, nato il 31/10/1980 a Roma e-mail presidenza@fipm.it,

PREMESSO CHE

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 142 del 1998 i tirocini formativi sono promossi da università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell'ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento, in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Soggetti della Convenzione

La FIPM, soggetto ospitante, si impegna ad accogliere presso le sue strutture, compatibilmente con i programmi operativi e sulla base di un programma condiviso con il soggetto promotore:

- **gli studenti della SSML GREGORIO VII**, in possesso degli specifici requisiti e di seguito denominati collettivamente **tirocinanti**, per lo svolgimento di un tirocinio curriculare su proposta di UNIGREGORIO VII SRL (Ente gestore SSML GREGORIO VII).

ARTICOLO 2

Oggetto della Convenzione

1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale di ogni singolo studente, fornito insieme alla presente Convenzione.

La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio e/o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio. In ogni caso tenuto conto dei limiti di cui all'art. 7 del D.M. 142 del 1998.

Il tirocinio ha la durata di 150 ore e, da parte del tirocinante, dovrà essere consegnato mensilmente (il giorno 5 di ogni mese) al tutor del soggetto promotore, il *diario di bordo*, contenente il riassunto dell'attività svolta durante il percorso formativo.

ARTICOLO 3

Progetto Formativo Individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale; ai sensi dell'art. 4 del D.M. 142 del 1998 il soggetto promotore garantisce la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; il soggetto ospitante per i tirocinanti indica il responsabile dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento.
3. Il rapporto di tirocinio, all'interno del percorso curriculare, non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. Il soggetto ospitante, inoltre, non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio. Il tirocinante deve sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene a prodotti, a processi lavorativi ed a ogni altra attività o caratteristica del soggetto ospitante di cui venisse a conoscenza durante il periodo di tirocinio curriculare.

4. Le attività svolte nel corso dei tirocini hanno valore di credito formativo e possono essere riportate nel curriculum del tirocinante, ove debitamente certificate dalla struttura promotrice.

ARTICOLO 4

Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal responsabile dell'inserimento dei tirocinanti indicato dal soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore elabora, d'intesa con il responsabile dell'inserimento dei tirocinanti indicato dal soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.
3. Il responsabile dell'inserimento dei tirocinanti indicato dal soggetto ospitante è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal responsabile del soggetto ospitante, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

ARTICOLO 5

Indennità di partecipazione

1. In merito alla eventuale corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 4.2 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che:
 - **Non è prevista l'indennità di partecipazione.**

ARTICOLO 6

Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. Il tirocinante è assicurato presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, sia nel caso di infortuni, a carico del soggetto promotore.

2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.
3. Ogni onere relativo le assicurazioni del presente articolo saranno a carico del soggetto promotore.
4. Il soggetto promotore si fa carico di ogni onere di comunicazione dovuto ai sensi dell'art. 5 del D.M. 142 del 1998.

ARTICOLO 7

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto promotore si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
 - formazione generale;
 - formazione specifica.
- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;
- c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
 - organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
 - rischio intrinseco aziendale.

ARTICOLO 8

Durata e oneri della Convenzione

1. La presente Convenzione ha validità di un anno dalla data di sottoscrizione (comprese le eventuali sospensioni), ed è rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta di una delle Parti, da presentarsi entro 30 giorni a mezzo mail e/o pec.
2. La Convenzione si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza della Convenzione stessa.

ARTICOLO 9

Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e/o paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

ARTICOLO 10

Liberatoria per l'utilizzo del logo aziendale del Soggetto Ospitante

Si autorizza l'utilizzo del Logo aziendale del Soggetto Ospitante nell'ambito del sito internet di Gregorio VII tra le collaborazioni attive.

È fatto divieto di concessione d'uso, di cessione o di subconcessione totale o parziale a terzi del suddetto Logo/Marchio.

È vietato l'utilizzo del Logo in contesti e per motivi diversi da quelli autorizzati con la presente liberatoria. Tale utilizzo è da considerarsi effettuato in forma del tutto gratuita.

Il Soggetto Ospitante si riserva il diritto di ritirare questa autorizzazione qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che essa possa causare pregiudizio o danno al suo buon nome e reputazione sul mercato.

La presente liberatoria ha validità limitata alla manifestazione sopra citata e per la durata della Convenzione.

Si dichiara di essere a conoscenza della legislazione e delle normative al riguardo.

ARTICOLO 11

Trattamento dati personali

Ai sensi della l. 196/2003 e successivi REG. 679/2016 e DM 101/2018 titolare del trattamento dei personali è il soggetto promotore, si rende noto che i dati personali forniti saranno trattati in modo lecito e corretto con modalità cartacea ed elettronica. Ogni tirocinante sarà informato sul trattamento dei dati personali e dovrà autorizzarne il trattamento.

ROMA, lì

Il soggetto promotore	UNIGREGORIO VII SRL	Il Presidente e Rappresentante Legale Dott. William Di Marco  Il Direttore di sede Dott.ssa Silvia D'Annibale 
Il soggetto ospitante	FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO	Il Presidente e Rappresentante Legale Avv. Gabriele Vescio  Il Segretario Generale Dott. Salvatore Sanzo 